

Bellinzona  
3 gennaio 2017

In nome  
della Repubblica e Cantone  
del Ticino

## La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente  
Gianni Cattaneo  
Davide Gai  
Debora Gianinazzi  
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto segretario Roberto Di Bartolomeo per statuire sul ricorso presentato il 22 giugno 2015 dal signor

**A.;**

contro

**la decisione 17 giugno 2015 (RM 333/2015) del Municipio del Comune di B.;**

viste le risultanze istruttorie, in particolare la risposta 17 settembre 2015 del Comune di B., rappr. dal suo Municipio, B.;

preso atto che la Commissione di mediazione indipendente, Bellinzona, e il signor C., proprietario del mappale n. X RFD di B., non hanno formulato alcuna osservazione al gravame citato in ingresso;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

considerato

in fatto ed in diritto

che, in data 17 dicembre 2014, il signor A., ha presentato al Municipio del Comune di B. (di seguito: il Municipio), tramite formulario ufficiale, una domanda di accesso a documenti ufficiali fondata sulla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT);

che la predetta concerneva la richiesta di poter visionare gli originali dei documenti riguardanti le trattative che il Municipio ha avuto con il proprietario del mappale n. X RFD di B., per il suo acquisto da parte del Comune di B.;

che, con scritto 4 marzo 2015, il Municipio ha chiesto al proprietario del suddetto fondo, signor C., di formulare le proprie osservazioni al riguardo della richiesta manifestata dal qui ricorrente;

che, con missiva 17 marzo 2015, il proprietario del mappale si è opposto alla domanda di accesso senza tuttavia fornire delle puntuali motivazioni;

che, con presa di posizione 20 aprile 2015, il Municipio ha comunicato al signor A., dopo avere preso atto dell'opposizione del proprietario del fondo, il diniego dell'accesso alla documentazione in quanto, oggetto della domanda sono dei documenti privati che sottostanno alla protezione prevista dalla Legge sulla protezione dei dati conformemente all'art. 12 LIT;

che, il 6 maggio 2015, il signor A. ha postulato al Municipio l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata ex art. 19 LIT;

che, con pronunzia 17 giugno 2015, il Municipio, riconfermandosi integralmente con le motivazioni esposte nella sua precedente presa di posizione del 20 aprile 2015, ha negato l'accesso ai documenti richiesti;

che avverso la predetta decisione insorge il signor A. con il ricorso citato in ingresso postulandone l'annullamento. Egli rileva come la presunta protezione dei dati del proprietario del mappale

sia pretestuosa considerato come lo stesso abbia fatto distribuire durante una seduta ai membri del Consiglio comunale, copia di tale documentazione. Egli sottolinea che la sua intenzione è quella di verificare se le copie distribuite – le quali, a suo dire, lasciano qualche perplessità sulla loro autenticità – trovano riscontro nella documentazione ufficiale;

che, con risposta 17 settembre 2015, il Municipio si riconferma nelle motivazioni addotte con la decisione impugnata;

che, sebbene chieste dalla scrivente Commissione con ordinanza 6 agosto 2016, né il signor C. – proprietario del mappale n. X RFD di B. – né la Commissione di mediazione indipendente hanno formulato delle osservazioni in merito al ricorso;

che, giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, questa Commissione è competente in ordine per dirimere la vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere del signor A., destinatario della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa;

che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT), in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e di favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT): la LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza;

che, ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LIT, ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità;

che per documenti ufficiali ai sensi della LIT si intendono tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su qualsiasi supporto (art. 8 cpv. 1 LIT), indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni,

e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate (art. 8 cpv. 1 lett. a) RLIT);

che non sono invece considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali (art. 8 cpv. 2 LIT);

che, alla luce delle predette considerazioni, i documenti originali riguardanti le trattative che il Municipio ha avuto con il proprietario del mappale n. X RFD di B., per il suo acquisto da parte del Comune di B. devono essere considerati dei documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT – evenienza peraltro non contestata dalle parti – che il ricorrente ha di principio il diritto di consultare (art. 9 cpv. 1 LIT);

che il Municipio ha respinto l'accesso alla documentazione richiesta ritenendo la medesima composta da documenti privati che sottostanno alla protezione prescritta dalla Legge sulla protezione dei dati come stabilito dall'art. 12 LIT;

che stante quest'ultima disposizione, i documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati (art. 12 cpv. 1 LIT). Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge (art. 12 cpv. 2 LIT);

che l'art. 12 LIT costituisce la base di coordinamento fra i principi – apparentemente antinomici – della trasparenza e della protezione dei dati personali, quale aspetto della protezione della sfera privata garantita dall'art. 13 cpv. 2 Cost. fed.;

che, in presenza di un documento ufficiale che contiene dati personali, occorre quindi determinare quale delle due normative sia applicabile. Si distinguono così due ipotesi. La prima è quella in cui dati personali concernono il solo richiedente oppure, contemporaneamente e inscindibilmente, il richiedente e un terzo: la domanda andrà in questi casi considerata materialmente

e proceduralmente in base alla LPDP e la LIT non si applica (art. 3 cpv. 2 LIT). La seconda ipotesi è quella in cui – come nella presente fattispecie – i dati personali trattati nel documento ufficiale sono estranei al richiedente e concernono esclusivamente una terza persona: la LIT trova qui applicazione con le proprie regole di coordinamento cfr. MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 375 segg., qui p. 381 e 382, Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 14);

che, stabilita l'applicazione della LIT, si differenziano due tappe per procedere. In primo luogo, occorre valutare se è possibile anonimizzare i dati personali di terzi (art. 12 cpv. 1 LIT). Resi anonimi i dati personali, il diritto d'accesso può essere ammesso, a condizione che vengano comunque rispettate riserve, eccezioni e limiti imposti dalla LIT (cfr. art. 2, 3, 10, 11 LIT) o posti dalla legislazione speciale (cfr. art. 3 cpv. 3 LIT);

che qualora rendere anonimo il documento risulti impossibile o non ha senso, la LIT rinvia allora alle disposizioni materiali della legge cantonale sulla protezione dei dati personali (art. 12 cpv. 2 LIT). La domanda d'accesso al documento ufficiale che contiene dati personali non resi anonimi può in tal caso essere accolta a una delle condizioni espresse dall'art. 11 cpv. 1 LPDP, segnatamente: a) l'organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge; b) la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, senza che con ciò ledesse pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione; c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito;

che, in esito a quanto suesposto, occorre anzitutto rilevare come il Municipio abbia negato l'accesso senza minimamente spiegare per quali motivi ha escluso *a priori* la possibilità di anonimizzare ex art. 12 cpv. 1 LIT gli eventuali dati personali presenti nei documenti richiesti;

che, nonostante questo difetto di motivazione della decisione impugnata, la scrivente Commissione – per non incorrere in un formalismo eccessivo – può comunque pronunciarsi sulla questione a sapere se la documentazione possa essere trasmessa al richiedente o meno;

che, infatti, come precedentemente esposto documenti contenenti dei dati personali possono essere trasmessi qualora una delle condizioni dall'art. 11 cpv. 1 LPDP sia adempiuta;

che nel caso in esame, il ricorrente rileva come copia della documentazione sia stata distribuita dallo stesso proprietario del fondo n. X RFD di B. durante una seduta ai membri del Consiglio comunale, e che la sua richiesta di ottenere gli originali abbia lo scopo di verificare l'autenticità delle due versioni;

che, con la con la predetta comunicazione ai Consiglieri comunali la persona interessata, nel caso specifico il signor C., ha dato il suo consenso esplicito – e comunque le circostanze permettono di presumerlo – alla divulgazione a altre persone della documentazione inerente le trattative per l'acquisto da parte del Comune di B. del mappale n. X RFD di B., conformemente all'art. 11 cpv. 1 let. c) LPDP;

che, pertanto, nulla osta alla possibilità per il richiedente di poter visionare gli originali di tali documenti;

che, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame deve quindi essere accolto e la decisione impugnata annullata. Conseguentemente, è fatto ordine al Municipio di rendere accessibile al signor A. gli originali dei documenti riguardanti le trattative che il Municipio ha avuto con il proprietario del mappale n. X RFD di B., per il suo acquisto da parte del Comune di B.;

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi

richiamati gli articoli sopraccitati

**pronuncia**

1. Il ricorso, ricevibile in ordine, è accolto.
  - 1.1. Di conseguenza, la decisione 17 giugno 2015 (RM 333/2015) del Municipio del Comune di B., è annullata.
  - 1.2. E' fatto ordine al Municipio del Comune di B. di concedere al signor A., l'accesso ai documenti originali riguardanti le trattative che il Municipio ha avuto con il proprietario del mappale n. X RFD di B., per il suo acquisto da parte del Comune di B..
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia, né si attribuiscono ripetibili.
3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione:
  - ;
  - ;
  - .

Comunicazione:

- alla Commissione di mediazione indipendente LIT.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE  
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Francesco Trezzini

Il Segretario

Roberto Di Bartolomeo